

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE n. 16027

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nel giorno 29 settembre 2021, alla presenza di n. 34. suoi componenti su un totale di n. 34

- Visto il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali), convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Visto il Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, che all'articolo 51, apporta le seguenti modificazioni al citato D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020:
 - all'articolo 1, comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023",
 - all'articolo 1, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro";
- Visto lo Statuto vigente ed in particolare:
 - l'articolo 10, comma 1, che definisce la figura del Presidente come colui che è a capo dell'Istituto, ne ha la rappresentanza legale e assicura l'unitarietà dell'indirizzo scientifico e gestionale, e comma 6, lettera i), secondo cui egli esercita le funzioni delegategli dal Consiglio Direttivo;
 - l'articolo 12, comma 4, lettera v), in base al quale Il Consiglio Direttivo può delegare, con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esercizio di proprie attribuzioni al Presidente e alla Giunta Esecutiva, specificandone l'oggetto e i termini temporali;
 - l'articolo 14, comma 2, secondo il quale la Giunta Esecutiva è formata dal Presidente e da cinque componenti dei quali due con funzioni di vice Presidente, e comma 5, lettera i), recante, fra i poteri della Giunta Esecutiva, quello di deliberare in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture, secondo quanto previsto dal regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza;
 - l'articolo 19 che, nella definizione delle Strutture, comprende anche l'Amministrazione Centrale;
 - l'articolo 20 relativo alla direzione delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali e dei Centri Nazionali;
 - l'articolo 29 dedicato al Direttore Generale - la cui figura assorbe le funzioni già appartenute al Direttore dell'Amministrazione Centrale di cui all'articolo 24 del Regolamento Generale dell'INFN pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, della Repubblica Italiana n. 146 del 24 giugno 1995 - il quale, fra le sue attribuzioni, coordina l'attività dell'Amministrazione Centrale;
- Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INFN, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14642 del 26 gennaio 2018, e specificatamente:
 - l'articolo 3, comma 2, lettera i), l'articolo 4, comma 2, lettera t), l'articolo 5, comma 2, lettera i), l'articolo 7 e l'articolo 11, comma 1, lettera b), recanti, rispettivamente, le medesime disposizioni di cui ai suddetti articoli 10, 12, 14, 19 e 29 dello Statuto;

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12562 del 26 novembre 2012, e particolarmente:
 - l'articolo 78 recante *"Deliberazione a contrarre"* e, nel dettaglio il comma 4 stabilente che *"Si prescinde dall'adozione della deliberazione a contrarre per gli appalti di importo inferiore o pari a euro 50.000 in quanto di competenza dei Direttori delle Strutture dell'Istituto; in tali casi si applicano, ove possibile, le disposizioni in materia di affidamenti in economia, di cui al successivo Capo V"*;
 - l'articolo 129 recante la definizione dei *"Limiti di valore"* di competenza dei Direttori delle Strutture: *"1. Sono competenti in materia contrattuale i Direttori delle Strutture dell'Istituto per importi fino a euro 50.000, la Giunta Esecutiva per importi superiori a euro 50.000. 2. Tali importi possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Direttivo. 3. Tutti gli importi indicati nel presente Titolo IV si intendono al netto delle imposte."*;
- Visto la deliberazione n. 7939 del 31 gennaio 2003, secondo la quale il Consiglio Direttivo, delega:
 - per provvedimenti in materia di contratti d'opera, forniture, servizi, prestazioni d'opera e professionali, per la conclusione di ciascun atto
 - al Presidente sino a euro 100.000,00 (IVA esclusa);
 - alla Giunta Esecutiva sino a euro 250.000,00 (IVA esclusa);
 - ai Direttori delle Strutture sino a euro 50.000,00 (IVA esclusa);
 - per provvedimenti in materia patrimoniale, per ogni bene da radiare
 - alla Giunta Esecutiva sino a euro 250.000,00, valore storico (IVA esclusa);
- Visto la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13252 del 25 giugno 2014 che innalza il limite di valore di competenza dei Direttori dei Laboratori Nazionali dell'Istituto, in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali, per importi fino a euro 200.000 e, conseguentemente, la competenza della Giunta Esecutiva per importi superiori a euro 200.000
- Visto la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15669 del 30 ottobre 2020, che recepisce quanto stabilito dal menzionato D.L. 76/2020 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di limiti di valore di competenza;
- Considerato che il funzionamento efficace delle Strutture in cui è articolata l'attività di ricerca dell'Istituto richiede una adeguata rapidità nella gestione delle spese per lavori, forniture e servizi, anche nello spirito di rilancio degli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici di cui ai suddetti D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020 e D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge 108/2021;
- Considerato che, conseguentemente, si ritiene appropriato innalzare il limite di competenza delle Strutture, previsto dall'art. 129 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità richiamato, per lavori ed appalti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, fino al 30 giugno 2023;
- Considerato che si rende opportuno aumentare, ed adeguare, il limite di competenza delegato al Presidente con la citata deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7939, risalente al 31 gennaio 2003, anche in relazione al rilievo istituzionale che tale figura riveste nell'ambito dell'Istituto;

con n. 34. voti favorevoli;

d e l i b e r a

1. Sono competenti in materia di appalti per lavori, fino al 30 giugno 2023, i Direttori delle Sezioni, dei Centri Nazionali dell'Istituto ed il Direttore Generale relativamente alla sua funzione di coordinamento dell'attività dell'Amministrazione Centrale per importi inferiori a euro 150.000, la Giunta Esecutiva per importi uguali o superiori a euro 150.000 e il Presidente per importi fino a euro 200.000.

2. Sono competenti in materia di appalti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, fino al 30 giugno 2023, i Direttori delle Sezioni, dei Centri Nazionali dell'Istituto ed il Direttore Generale relativamente alla sua funzione di coordinamento dell'attività dell'Amministrazione Centrale per importi inferiori a euro 139.000, la Giunta Esecutiva per importi uguali o superiori a euro 139.000 e il Presidente per importi fino a euro 200.000.
3. Rimane confermata, come già stabilito con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15669/2020, la validità della citata deliberazione n. 13252 del 25 giugno 2014 che fissa in euro 200.000 il tetto di autonomia gestionale in materia di appalti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali dei Laboratori Nazionali e, conseguentemente, la competenza della Giunta Esecutiva per importi superiori a euro 200.000.
4. Dalla data di efficacia della presente deliberazione, e fino al 30 giugno 2023:
 - a) per i Direttori delle Sezioni e dei Centri Nazionali dell'Istituto, cessa di produrre effetti ogni altro atto amministrativo emesso in precedenza dall'Istituto avente ad oggetto i limiti di valore di competenza di cui ai precedenti punti 1 e 2 sulle materie ivi specificate;
 - b) per il Direttore Generale, sono applicati i limiti di valore di competenza di cui ai precedenti punti 1 e 2 sulle materie ivi specificate ad ogni altro atto amministrativo emesso in precedenza dall'Istituto che lo autorizzi ad adottare e/o sottoscrivere provvedimenti in tali materie;
 - c) sono aggiornati gli articoli 78 e 129 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità in base ai nuovi limiti di valore disposti nella presente deliberazione.
5. A far data dal 1° luglio 2023, salvo eventuale proroga della validità di quanto disposto dal nominato articolo 51 del D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, continuerà ad avere effetto quanto dettato dagli articoli 78 e 129 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità per i Direttori delle Sezioni e dei Centri Nazionali dell'Istituto, nonchè per il Direttore Generale nella sua funzione di coordinamento dell'attività dell'Amministrazione Centrale relativamente ai limiti di valore di propria competenza.
6. Tenuto conto della normativa richiamata in premessa:
 - a) la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7939 del 31 gennaio 2003 mantiene la sua efficacia esclusivamente sulla delega conferita alla Giunta Esecutiva per provvedimenti in materia patrimoniale, per ogni bene da radiare sino a euro 250.000,00, valore storico (IVA esclusa);
 - b) sono abrogati i punti 1, 3 e 4 della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15669 del 30 ottobre 2020.